

CONTRIBUTO UNIFICATO



15
281

Corte d'Appello di Roma

SEZIONE 02

R.G: 2788/2016

All'udienza collegiale del giorno **14/03/2019** ore **10:00**

PRESIDENTE Dr. PUOTI MARIA ENRICA

Giudice/Consigliere Dr. GENTILE ROBERTO

Giudice/Consigliere Dr. DELLE DONNE MARIA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.


Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Convenuto principale

Convenuto (altro)



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

alle ore 10.39
La Corte invita le parti alla discussione orale ex-art. 281 sexies c.p.c.:

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

e alle conclusioni e contestazioni
in risposta

diussrelato

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.00

Alle ore 12.10 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,

dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 sexies c.p.c..

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Dott.ssa *Rosalia Scialò*

IL PRESIDENTE

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda sezione civile

composta dai magistrati

Maria Enrica Puoti

Presidente

Roberto Gentile

Consigliere rel.


Maria Delle Donne

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2788 del
registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, passata
in decisione all'udienza del 14/03/2019 e vertente tra



— PARTE APPELLANTE

contro

████████████████████
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Colasanti, giusta procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, Via
Potenziani, 10;

— PARTE APPELLATA

E

BANCA ██████████
██████████ ██████████
██████████ ██████████

— APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

avente ad oggetto: azione di regresso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con decreto n. 305/2011 emesso dal Tribunale di Rieti,
██████████ ingiungeva a ██████████ il
pagamento di euro 22.500,00, oltre accessori.

2. In sede monitoria [REDACTED] rappresentava di essere condebitore insieme alla [REDACTED] i confronti dalla Banca [REDACTED] (di seguito anche solo BCC) del complessivo importo di euro 45.000,00, derivante dalle sentenze di condanna n. 783/2001 e 510/2004 del Tribunale di Rieti.
3. I sig.ri [REDACTED] vivevano stipulato, infatti, una fideiussione a garanzia di un contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito dal debitore principale, la "Franco [REDACTED]", il 19.07.1995 per la somma Lire 30.000.000,00.
4. Il [REDACTED] aveva interamente corrisposto l'importo di euro 45.000,00 alla banca creditrice in via stragiudiziale, ed agiva quindi in via monitoria per ottenere il pagamento della quota parte della coobbligata solidale.
5. La [REDACTED] opponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendo di aver versato alla banca la propria quota di debito mediante il pagamento della complessiva somma di euro 70.000,00, corrisposta in esecuzione di un accordo transattivo concluso in data 12.03.2008 tra la BCC e il proprio coniuge sig. [REDACTED] a saldo e stralcio di varie posizioni debitorie inerenti la famiglia [REDACTED] [REDACTED]
6. Nel medesimo atto, la [REDACTED] opponeva in compensazione un controcredito di euro 11.250,00, pari alla metà di



quanto pagato per conto della " [REDACTED]

[REDACTED] alla BCC di Roma. Chiedeva inoltre il differimento dell'udienza al fine di chiamare in causa l'istituto di credito, per essere dallo stesso tenuta indenne.

7. Si costituiva in giudizio [REDACTED] eccependo l'estraneità alla controversia della transazione conclusa dal sig.

[REDACTED] in quanto avente ad oggetto rapporti diversi rispetto al debito di cui alle sentenze n. 783/01 e 511/04 del Tribunale di Rieti. Assumeva di aver agito in via di regresso nei confronti dell'opponente, coobbligata solidale ex art. 1954 codice civile, in forza del predetto contratto di fideiussione. Insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

8. Si costituiva altresì la BCC di [REDACTED] eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva. Deduceva inoltre che, a seguito dell'accordo transattivo intervenuto con il sig. [REDACTED] aveva accettato di definire una serie di posizioni debitorie in capo ai coniugi [REDACTED]

[REDACTED] inclusa la posizione di sofferenza di quest'ultima derivante dalla sentenza n. 511/2004 del Tribunale di Rieti. Tale transazione assumeva natura di *pactum de non petendo*; pertanto essa banca avrebbe assunto il solo impegno a non esigere dalla [REDACTED] quanto dalla stessa dovuto in base alla sentenza del 2004, riservandosi espressamente di agire per il credito residuo nei confronti

del [REDACTED], coobbligato solidale. Concludeva infine per il rigetto dell'opposizione.

9. A seguito della costituzione della banca, il sig. [REDACTED] formulava, nei termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, domanda riconvenzionale volta ad ottenere al restituzione di quanto indebitamente percepito dalla BCC, in eventuale eccedenza del credito risultante dalle sentenze n. 783/2001 e 511/2004 del Tribunale di Rieti.
10. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva definita dal giudice reatino con sentenza n. 5178/2015.
11. Dalla lettera dell'accordo transattivo del marzo 2008 il Tribunale deduceva come la BCC di [REDACTED] avesse inteso rimettere il debito della sig.ra [REDACTED] derivante dalla sentenza di condanna n. 511/2004.
12. Considerato l'espresso riferimento alla remissione del debito ex art. 1301 c.c., contenuto nella transazione, il giudice rigettava gli assunti della BCC. Rilevava inoltre la mala fede dell'istituto di credito il quale, nella lettera del 14.03.2012 indirizzata [REDACTED] e dallo stesso prodotta in giudizio, dichiarava che l'accordo transattivo del 2008, concluso [REDACTED] aveva ad oggetto diverse situazioni debitorie relative anche alla sig.ra [REDACTED], ma non fosse diretto ad estinguere, neppure in parte, il debito relativo alle sentenze n. 511/04 e 783/01.



13. Nella corrispondenza con il [REDACTED] la BCC ometteva quindi di evidenziare l'estinzione parziale del debito derivante dalla sentenza del 2004. Tale contegno dell'istituto di credito induceva il [REDACTED] prima a corrispondere l'intera somma, comprensiva di entrambe le quote del debito di cui alla sentenza del 2004, e poi ad agire in via di regresso contro il cofideiussore [REDACTED]

14. In particolare il Tribunale ricostruiva i rapporti tra i condebitori e la banca creditrice, rilevando che:

A) La BCC incamerava, in via stragiudiziale, la somma di euro 45.000,00 dal sig. [REDACTED] per un credito complessivo di euro 43.709,00 derivante dalla sentenza 783/01 (ammontante in precetto ad euro 25.057,79) e dalla sentenza n. 511/04 (ammontante in precetto ad euro 17.593,00). Le cifre venivano arrotondate rispettivamente ad euro 27.000,00 e 18.000,00.

B) In forza dell'accordo transattivo del 12.03.2008, concluso con il s [REDACTED] la banca rimetteva alla [REDACTED] la sua quota del debito derivante dalla sentenza n. 511/04, pari ad euro 9.000,00 (50% di euro 18.000,00). La BBC, quindi, avrebbe potuto esigere dal [REDACTED] solo l'importo residuo (euro 9.000,00) con riferimento alla sentenza del 2004, oltre ai 27.000,00 di cui alla sentenza del 2001, e non già l'intera somma di euro 45.000,00.

15. Per questi motivi, il giudice di prime cure accoglieva, per quanto di ragione, l'opposizione della [REDACTED] revocando il decreto ingiuntivo. Condannava l'opponente al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 13.500,00 oltre a interessi dalla domanda al saldo. Condannava la BCC al pagamento in favore del [REDACTED] della somma di euro 9.000,00 oltre agli interessi dal 28.10.2019 (data dell'ultimo pagamento risultate dalle lettere del 28.10.2009). Condannava l'[REDACTED] e la banca alla refusione delle spese sostenute dal [REDACTED] rispettivamente nella misura del 70 e del 30 %, liquidandole in euro 4.835,00, oltre iva, cpa e spese generali.

16. Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto appello [REDACTED] ed appello incidentale la BCC [REDACTED]

17. All'udienza odierna la causa è stata discussa oralmente e decisa contestualmente ex art. 281 sexies cpc.

L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per i motivi di seguito esposti.

1) Con il primo motivo l'appellante lamenta la non corretta interpretazione da parte del Tribunale dell'accordo transattivo del 12.03.2008.

Ad avviso dell'[REDACTED] nonostante la transazione non facesse riferimento all'obbligazione di pagamento di cui alla sentenza n. 783/2001, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la comune

volontà delle parti tesa a definire ogni pendenza in essere tra la BCC di Roma e la famiglia [REDACTED] li.

A conferma di tale assunto, l'appellante richiama anche la rinuncia della banca alle procedure esecutive immobiliari attivate nei suoi confronti, rinuncia da intendersi riferita anche al debito di cui alla sentenza n. 783/2001.

Il motivo non può essere accolto.

Infatti, la transazione conclusa, peraltro, non dalla [REDACTED] ma dal coniuge si [REDACTED] indica analiticamente tutte le posizioni debitorie che con il pagamento della cifra concordata (pari ad euro 70.000,00) si sarebbero estinte. Tra queste non vi è menzione del debito derivante dalla pronuncia n. 783/2001 del Tribunale di Rieti.

Un'interpretazione dell'accordo transattivo secondo cui lo stesso ricomprenderebbe tutte le posizioni debitorie del [REDACTED] e dalla [REDACTED] non può essere accettata.

In questo senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, proprio con riguardo ad un accordo transattivo.

Secondo la S.C. *"qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'aver dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate*

nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione (Cass. Sez. 1 - Ord. n. 12367 del 18/05/2018).

Inoltre, il giudice di primo grado, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non si è limitato all'esegesi letterale dell'accordo transattivo, ma ha correttamente ricostruito i rapporti tra i condebitori [REDACTED] la BBC di Roma.

2) Con il secondo motivo d'appello, la sig.ra [REDACTED] nuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado.

Anche tale censura è priva di fondamento.

La [REDACTED] si limita a ribadire che la banca avrebbe rinunciato alla procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei suoi confronti in forza della sentenza n. 783/2001. Non presenta, però, alcun documento a riprova dei propri assunti.

Ancora, l'appellante contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo confusamente di aver concluso con l'istituto di credito un *pactum de non petendo*, in forza del quale la BCC avrebbe rinunciato a tutti i crediti vantati nei suoi



confronti. L'accordo transattivo non si sarebbe quindi tradotto in una remissione limitata al solo debito di cui alla sentenza del 2004, bensì in un *pactum de non petendo* volto a definire ogni posizione debitoria della sua famiglia nei confronti della banca.

Orbene, nella transazione del marzo 2008, la BBC [redacted] ha espresso riferimento alla posizione di [redacted] "relativamente agli effetti derivanti nei suoi confronti dalla sentenza 511/2004 Tribunale di Rieti, fermo restando il ns diritto di richiedere ai sensi dell'art. 1301 c.c. il residuo credito nei confronti del s [redacted] giusta la predetta sentenza n. 511/04 Tribunale di Rieti".

Ai sensi dell'art. 1301 c.c. <<la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione>>.

La lettera dell'accordo transattivo è chiara. Né la distinzione tra *pactum de non petendo* e remissione del debito può sortire gli effetti che pretende di trarre l'odierna appellante. La relativa doglianza dev'essere quindi rigettata.

3) In ultimo [redacted] si duole dell'erronea determinazione delle spese di lite.

Ad avviso dell'appellante, nella determinazione delle spese il Tribunale non avrebbe tenuto conto della somma totale

riconosciuta a [REDACTED] pari ad euro 22.500,00 (13.550,00 a carico di [REDACTED] e 9.000,00 a carico della banca). Secondo la ricostruzione della [REDACTED] i 9.000,00 euro dovuti dalla BCC di [REDACTED] corrispondono al 40% e non già al 30% delle spese legali, come ritenuto dal giudice di prime cure.

Anche tale censura è del tutto infondata.

Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, *la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente* (ex multis: Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello incidentale la BCC di [REDACTED]

- 4) Con un unico motivo di gravame, l'appellante incidentale lamenta la qualificazione data dal Tribunale dell'accordo transattivo del marzo 2008 (nella parte relativa alla posizione debitoria di [REDACTED]) come remissione del debito e non già come *pactum de non petendo*.

La BCC afferma come le conclusioni del giudice di prime cure sarebbero in contrasto con la stessa finalità lucrativa dell'attività creditizia, in quanto l'estensione degli effetti della remissione del

debito anche nei confronti del coobbligato. [REDACTED] si atterrebbe alla stregua di un'attribuzione patrimoniale priva di valida giustificazione causale.

La banca chiede quindi l'integrale rimborso delle somme corrisposte al [REDACTED] in esecuzione della sentenza di primo grado, per un totale di euro 11.976,00, con condanna della [REDACTED] - unica obbligata - al pagamento di tale somma in suo favore.

E' appena il caso di chiarire quali siano i rapporti tra il *pactum de non petendo* e la remissione del debito (art. 1236 c.c.).

Il *pactum de non petendo* è il patto, a contenuto obbligatorio, con cui il creditore si impegna a non chiedere quanto dovuto dal debitore per un determinato periodo di tempo, o anche a tempo indeterminato.

Secondo autorevole dottrina il *pactum de non petendo* non può essere differenziato dalla remissione del debito ex art. 1236 cc, perché chi si obbliga a non far più valere un credito, necessariamente vi ha anche rinunciato.

La distinzione rilevarebbe, invece, quando il creditore si obblighi a non chiedere la prestazione per un periodo di tempo determinato o solo in presenza di determinate circostanze. In altre parole la differenza tra remissione e *pactum de non petendo* non esiste se quest'ultimo non è soggetto a limiti di tempo; se invece a tale patto è collegato un termine o è subordinato a circostanze particolari allora la distinzione tra le due figure può facilmente individuarsi.

Altra parte della dottrina ritiene che le due figure vadano distinte. In particolare, mentre la remissione comporta la rinuncia al credito e la corrispondente liberazione dal debito, il *pactum de non petendo* implica solo una rinuncia all'azione da parte del creditore, il quale si impegna a non pretendere il credito.

La differenza si evidenzia particolarmente quando il creditore rinuncia al suo credito e il debitore paga ugualmente il suo debito. Se le parti hanno stipulato un *pactum de non petendo* e il debitore paga ugualmente non può poi ripetere la prestazione effettuata (perché il debito non si è estinto, e quindi si applicherebbe l'art. 1185 2° comma); quando il creditore ha rimesso il debito, invece, se il debitore paga può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito per riavere quanto ha pagato (perché in tal caso il debito si è estinto, e quindi il pagamento effettuato deve considerarsi come pagamento non dovuto).

Un'altra differenza la si ravvisa nella possibilità di porre un termine finale al negozio; al *pactum de non petendo* può essere apposto un termine, mentre alla remissione no, in quanto l'apposizione di un termine finale alla remissione costituirebbe una contraddizione in termini (infatti non può estinguersi il debito per un periodo di tempo circoscritto; in tal caso l'atto dovrà essere qualificato come *pactum de non petendo*, nonostante le parti lo abbiano qualificato "remissione").

Con riferimento al caso che ci occupa, accreditata dottrina distingue le due figure citate. In presenza di più debitori in solido

se il creditore rimette il debito ad uno solo, si estingue anche il debito degli altri condebitori (art. 1301 c.c.); se il creditore stipula con un condebitore un *pactum de non petendo*, invece, il debito continuerà a sussistere per intero e nei confronti di tutti, solo che il creditore non potrà chiedere l'adempimento al debitore con cui ha stipulato il patto.

Tanto chiarito, si ribadisce come la lettera della transazione non lasci margine ad alcuna interpretazione. Si tratta di una remissione del debito nei confronti di [REDACTED] con espressa riserva del diritto di credito verso il coobbligato [REDACTED]. Ne deriva che la banca non avrebbe potuto esigere il pagamento nei confronti di quest'ultimo *se non detratta la quota gravante sul debitore a favore del quale aveva consentito la remissione* (art. 1301 comma 1, secondo periodo c.c.).

La censura della BCC è, pertanto, priva di pregio.

Anche l'appello incidentale, quindi, merita di essere interamente respinto.

Stante l'esito dell'appello [REDACTED] deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal [REDACTED]. Le stesse, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate fra [REDACTED] e la BCC. Le stesse vanno liquidate in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, ai parametri medi ed applicando la tariffa 2014.

L'appellante principale e quello incidentale sono tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02, a pagare il doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 2788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
- 2) Condanna [REDACTED] alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da [REDACTED] liquidandole in euro 5.532,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
- 3) Compensa integralmente la spese processuali fra la Banca di Credito Cooperativo di Roma a r.l. e [REDACTED]
- 4) Dichiarà che l'appellante principale e quello incidentale sono tenuti entrambi al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato

Così deciso in Roma il 14/03/2019


Il Consigliere est.

Roberto Gentile



Il Presidente

Maria Enrica Puoti



Direttore in [REDACTED]



Roma, li 14-3-19

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Rosalba Sellato